



Roma, li 06 novembre 2019

Oggetto: Newsletter Studio ACTA – ENBIC “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

- **NOVITÀ IN MATERIA DI IVA:**

Prassi

Il monitoraggio continuo della procedura concorsuale è necessario per la nota di variazione Iva

L’Agenzia dell’Entrate con la risposta a interpello 438 del 2019 ha chiarito come sia necessario il Monitoraggio continuo della procedura concorsuale da parte del contribuente che vuole esercitare il diritto alla variazione in diminuzione delle operazioni Iva. L’Agenzia ha quindi individuato termini ben precisi per l’esercizio del diritto a detrazione, derivante dalla emissione di note di variazione per operazioni realizzate con controparti assoggettate a procedure concorsuali.

- **NOVITÀ IN MATERIA DI LEGGE DI BILANCIO 2020**

Riconoscimento di un credito d’imposta per ridurre il costo delle transazioni elettroniche

La legge di Bilancio 2020 riconosce un credito d’imposta - pari al 30% delle commissioni complessivamente addebitate per i pagamenti effettuati mediante carte di

debito, carte di credito o prepagate - a favore degli esercenti attività d'impresa e dei professionisti. Il beneficio riguarda esclusivamente i contribuenti di minori dimensioni, con ricavi/compensi fino a 400.000 euro, e spetta unicamente per le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, poste in essere dal 1° luglio 2020.

Il Ddl reintroduce l'Ace e abroga la mini-Ires

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 verrà reintrodotta l'Ace ed abrogata la mini-Ires, il ripristino riguarda sia i soggetti Ires che Irpef. La reintroduzione dell'Ace dovrà tener conto dei precedenti incrementi netti del capitale proprio, effettuati dal 2011 e fino al 2018, il Ddl di Bilancio stabilisce che l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,3%, in riduzione dall'1,5% previsto per il 2018. Il Dm 3 agosto 2017 individuava l'incremento del capitale netto del capitale nella differenza tra elementi positivi (utili accantonati a riserva, conferimento in denaro, compresa la rinuncia incondizionata dei soci alla restituzione dei crediti e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale) e elementi negativi quale la riduzione del patrimonio netto con attribuzione ai soci a qualsiasi titolo, compresa la riduzione conseguente l'acquisto di azioni proprie.

Imminenti modifiche alle regole fiscali per i buoni pasto

In virtù delle ultime bozze della legge di bilancio 2020 verranno introdotti nuovi limiti per i buoni pasto (cartacei ed elettronici) assegnati a partire dal 1° gennaio 2020: buoni in formato elettronico che passano da 7 a 8 euro giornalieri, quelli cartacei sono ridotti da 5,29 euro giornalieri a 4 euro: ciò per incentivare l'utilizzo dei primi molto più affidabili a fini di tracciabilità. Con l'intento di chiarire definitivamente che questo tipo di servizi di mensa non concorre al reddito di lavoro dipendente è introdotta una soglia giornaliera di 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Imposte sostitutive per società non Ias ridotte

Il disegno di legge di Bilancio ripropone, la possibilità di rivalutare i beni d'impresa con abbassamento delle imposte sostitutive al 10% e 12%. da effettuare nel bilancio 2019,

riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018, con esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, contabilizzati tra le rimanenze.

La possibilità di rivalutazione riguarda tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e illustrata nella nota integrativa: i criteri per individuare il valore massimo della rivalutazione sono sia il criterio del valore d'uso sia quello del valore di mercato. I beni utilizzati in base a contratti di leasing sono esclusi, ma possono essere rivalutati solo se già riscattati in quanto sono iscrivibili nell'attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea andando ad applicare un unico criterio. Per i beni materiali e immateriali possono essere adottate le tre solite modalità che prevedono:

- la rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo di ammortamento;
- del solo costo storico;
- e la riduzione del fondo ammortamento;

• **NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE**

Prassi

Esenzione da imposta di successione di partecipazioni sociali a favore di una fondazione

L'Agenzia delle Entrate con la risposta 441/2019 affronta due insidiose questioni. Essa sancisce dapprima, che il trasferimento è esente da imposta di successione laddove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 3, comma 1 quindi che la fondazione sia legalmente riconosciuta avente come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità. questa esenzione è in vigore anche dopo la riforma del Terzo settore (Dlgs 117/2017) per i trasferimenti a favore di fondazioni che abbiano scelto di non iscriversi all'istituendo Registro unico nazionale. Per le fondazioni del Terzo settore, invece, troverà applicazione la più ampia esenzione di cui all'articolo 82, comma 2 del Dlgs 117/2017.

L'agenzia sempre nella medesima risposta affronta la questione riferibile calcolo della plusvalenza in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale in esubero e liquidazione della società. In queste ipotesi, le somme o i beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte eccedente il prezzo pagato per l'acquisto: essendo redditi

di capitale è necessario effettuare un raffronto tra quanto pagato a suo tempo dal defunto e il valore ricevuto a titolo di rimborso dal socio.

- **NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**

Prassi

Regole per la partenza riferite alla lotteria degli scontrini

Il provvedimento del 31 ottobre ha definito le modalità e le tecniche affinché sia i registratori telematici sia la procedura web siano in grado, dal 1° gennaio 2020, di inviare i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali, necessari alla partecipazione alla lotteria degli scontrini quando il cliente manifesta la volontà di concorrervi, comunicando il proprio codice lotteria all' esercente. Quest'ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul "portale della lotteria".

Ogni giorno, in maniera distribuita o a fine giornata, i registratori telematici (o Server Rt) regolamentati andranno a generare il tracciato record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti, così come memorizzato nell'Rt, per poi trasmetterlo all'Agenzia delle entrate mediante un apposito servizio "lotteria/corrispettivi. L'Agenzia delle entrate al fine di tutelare la privacy dei consumatori ha previsto uno strumento specifico un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul «portale della lotteria». il quale non è altro che uno pseudonimo del codice fiscale, rilasciato dietro richiesta degli interessati dall'agenzia delle Dogane e Monopoli.

Integrale esenzione sulle vincite della lotteria

L'articolo 19 del decreto legge 124/19 prevede l'esenzione fiscale integrale delle vincite da lotteria degli scontrini e premi per gli esercenti che certificano le vendite con rilascio del documento commerciale per incentivare i consumatori a richiedere il rilascio degli scontrini elettronici. I premi della lotteria non concorrono a formare il reddito del vincitore nel periodo di imposta di riferimento, né le somme percepite sono assoggettate a alcun prelievo erariale rispetto invece alle lotterie nazionali ed Enalotto dove è prevista una trattenuta del 12% e sul lotto dell'8%.

Ulteriori poi sono i vantaggi in caso di pagamento con strumenti di pagamento elettronici, rispetto il denaro contante: la previgente formulazione stabiliva il raddoppio della probabilità di vincita.

- **NOVITÀ IN MATERIA DI IMPRESA 4.0**

Prassi

Agevolazioni per PMI e reti d'impresa nel meridione

Il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato un decreto che prevede delle agevolazioni finalizzate a sostenere la trasformazione digitale delle imprese attraverso l'utilizzo delle tecnologie previste nell'ambito del piano Impresa 4.0 o di favorire la loro transizione verso l'economia circolare per rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Alle agevolazioni potranno accedere i liberi professionisti e le imprese che siano regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e non abbiano effettuato, nei 2 anni precedenti, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento, impegnandosi a non farlo anche fino ai 2 anni successivi al completamento dell'investimento. Le risorse finanziarie messe a disposizione dal provvedimento sono complessivamente pari a 265 milioni di euro, di cui il 25% riservato alle micro e piccole aziende.

- **NOVITÀ IN MATERIA DI ECONOMIA DIGITALE**

Prassi

La proposta dell'Ocse alle multinazionali del web

Il documento, che contiene la proposta dell'Ocse; è stato pubblicato il 9 ottobre ed è in consultazione fino al 12 novembre, ha come obiettivo entro il 2020 di arrivare a una soluzione condivisa da parte dei 134 paesi che aderiscono al progetto Beps. La proposta dovrebbe comportare un'equa tassazione delle internet companies e, al tempo stesso, andare oltre misure unilaterali. L'impatto potrà essere subito potenzialmente da tutto il mondo business to consumer. Una delle novità più rilevanti riguarda la definizione del nexus in quanto la proposta Ocse sposta il focus dalle persone alle cose: basterà generare ricavi superiori a un importo predeterminato. L'effetto finale dovrebbe comportare un aumento del gettito a livello mondiale e una riallocazione dei profitti nei mercati di vendita, essi saranno quindi la somma di tre elementi:

- remunerazione per le attività di marketing e vendita con indici di redditività standard;

- remunerazione delle ulteriori attività svolte, affiancata da strumenti di risoluzione delle controversie potenziati per evitare i conflitti tra Stati che genererebbero doppia imposizione;
- ripartizione degli extra profitti che eccedono una soglia predefinita (da stabilire) per remunerare le attività routinarie.

Profitti o perdite, extra così determinati dovranno essere prima attribuiti agli intangibili di mercato, attraverso chiavi di allocazione e poi ripartiti tra i vari mercati di vendita.

• NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E PRODUTTIVITÀ

Prassi

Irrilevanza fiscale del car pooling

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 461 del 31 ottobre 2019, ha sottolineato l'irrelevanza fiscale, ai fini del reddito di lavoro dipendente, delle utilità in natura recate dalle società clienti dal servizio di car pooling aziendale ai dipendenti: il TUIR elenca le somme e i valori erogati che, in tutto o in parte, sono esclusi dal reddito imponibile del lavoratore, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro dipendente che deroga al principio generale dell'onnicomprendività, per cui tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente. Ulteriori presupposti ai fini dell'irrelevanza reddituale sono:

- le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
- le opere e servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
- le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

Detassazione premi di risultato

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 456 del 31 ottobre 2019, ha specificato dapprima, che i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo e ha ricordato successivamente, che i premi di risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali, per i quali siano state previste misure fiscali agevolative, sono somme di ammontare variabile la cui corresponsione è dovuta in virtù d'incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

• ALTRE NOVITÀ

Prassi

La responsabilità “231” e l’utilizzo di fatture false

Al delitto di dichiarazione fraudolenta (fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni del tutto fittizie; sovrapprezzamento perché riferite ad operazioni in parte prive di riscontro nella realtà; fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l’emittente o il beneficiario dell’operazione risultante dal documento, non è quello reale) verrà applicata la normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (estensione del sistema punitivo previsto dal Dlgs 231/2001) e la società andrà incontro alla sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Il giudice valuta le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente per assicurarne l’efficacia. Il valore della quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro.

A fronte di dichiarazione fraudolenta si andrà incontro a tre differenti sanzioni, due delle quali in capo alla società:

- a) di tipo tributario;
- b) di tipo penale;
- c) ed una penale in capo al rappresentante legale;

Ampliamento dei reati presupposto del Dlgs 231/01 contro le frodi Iva intra-Ue

La direttiva (Eu) 2017/1371 (“direttiva Pif”) richiede al governo ampliamento del catalogo dei reati-presupposto alle fattispecie per la tutela degli interessi finanziari dell’Ue: l’intervento legislativo avrà ad oggetto dai «reati gravi contro il sistema comune dell’Iva», definiti come azioni od omissioni di carattere intenzionale che comportano un danno complessivo pari ad almeno dieci milioni di euro e che sono connesse al territorio di due o più Stati membri. Il recepimento della direttiva riguarda anche le sanzioni pecuniarie e interdittive irrogabili (articolo 9), in larga parte coincidenti con quelle attualmente contenute nel Dlgs 231.

La non prededucibilità dell’Iva sui corrispettivi incassati durante la procedura concorsuale

L’agenzia delle Entrate, con la risposta 455/2019 pubblicata il 31 ottobre, ha chiarito che L’Iva relativa ad operazioni eseguite ante-fallimento non è un credito prededucibile, ma una volta dichiarata e versata non può essere richiesta a rimborso né essere oggetto di dichiarazione integrativa a favore.

Nello specifico la norma fallimentare considera come prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali: per le operazioni ad esigibilità differita eseguite ante fallimento, il credito Iva relativo, non può essere considerato come un credito sorto in occasione o in funzione di procedure concorsuali, in quanto esso è sorto in epoca antecedente all’apertura del fallimento. In virtù di ciò il curatore fallimentare non ha l’obbligo di versare il debito Iva relativo ai corrispettivi incassati

nel corso della procedura e l'Erario potrebbe recuperare quel credito insinuandosi al passivo.

Previsto test immediato per i contribuenti che già sfruttino il forfait

Prima di conoscere il testo definitivo della legge di Bilancio 2020 il contribuente che sfrutta il forfait è chiamato a verificare se permangono i requisiti richiesti dalla norma per poter usufruire anche per il prossimo anno del regime. Le variabili da esaminare sono l'importo dei ricavi/compensi percepiti nell'anno, i rapporti di lavoro attuali e pregressi ed in fine le partecipazioni possedute, effettuando una distinzione tra società di persone e di capitali.

Per le prime la lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevede, in primo luogo, l'incompatibilità tra attività svolta individualmente nel regime forfettario e la contemporanea partecipazione a società di persone, studi associati e imprese familiari, indipendentemente dalla quota posseduta e dall'attività esercitata dal soggetto partecipato. Più complesso è il caso delle partecipazioni in Srl e associazioni in partecipazione, Qui la causa ostativa scatta con la compresenza del controllo, sia diretto che indiretto, e dell'esercizio, da parte della partecipata, di un'attività riconducibile, o no, a quella svolta dal soggetto.

In tema di fatturazione nei confronti della PA il non trova applicazione principio di cartolarità dell'imposta

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione con la risposta a interpello n. 436 del 28 ottobre 2019: il responsabile del pagamento dell'imposta, in applicazione della scissione dei pagamenti, deve versare l'IVA dovuta per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati in fattura.

La Legge di stabilità 2015 ha inserito nel decreto IVA il nuovo art. 17-ter, che disciplina gli split payment (non incide nella fase dell'applicazione dell'imposta, ma solo in quella della sua riscossione); in virtù di tale meccanismo, le amministrazioni pubbliche, che acquistano beni e/o servizi nel territorio dello Stato pagano ai propri fornitori il corrispettivo al netto dell'IVA che deve essere versata, in deroga al regime ordinario, direttamente all'erario anziché al cedente/prestatore.

Ulteriori nuove risorse previste dall'UE per lo sviluppo delle piccole medie imprese

Il nuovo budget di Bruxelles, previsto nel Quadro finanziario pluriennale 2021/2027, ammonta a 1200 miliardi di euro; la proposta della Commissione è ambiziosa, gli stati

membri, di conseguenza, tentano di negoziare sulla cifra in prospettiva anche dell'imminente Brexit.

La Commissione ha come primo proposito quello di rilanciare lo Small business act (Sba), esso consiste in un insieme di riforme avviato nel 2011, finalizzate a migliorare l'approccio all'imprenditorialità in Europa ed a semplificare il contesto normativo e politico per le Pmi ed infine, a eliminare gli ostacoli al loro sviluppo.

Ulteriori strumenti per incrementare l'importanza e la presenza delle Pmi europee su scala internazionale contenuti nella proposta di bilancio 2021/2027 sono:

- Horizon Europe, che andrà a sostituire l'attuale Horizon 2020.
- «Invest Eu»: questo riunirà al suo interno il Fondo europeo per gli investimenti strategici e 13 strumenti finanziari dell'Ue attualmente disponibili.
- lo European innovation council (Eic), che ha di fatto sostituito quello che era lo strumento per le Pmi

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

Studio ACTA

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA